

Continuità fra le norme del d.l. n. 118 del 2021 e quelle del CCII – Cass. n. 9730/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Concordato semplificato ex d.l. n. 118 del 2021 - Natura di procedura concorsuale - Applicabilità in via analogica dell'art. 161, comma 1, l.fall. ai fini dell'individuazione della competenza per territorio - Continuità fra le norme del d.l. n. 118 del 2021 e quelle del CCII - Sussistenza.

Il concordato semplificato di cui al d.l. n. 118 del 2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del d.lgs. n. 14 del 2019 in seguito al d.lgs. n. 83 del 2022, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d'accesso in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, l.fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, come confermato dalla linea di continuità tra le norme del d.l. n. 118 cit. e quelle del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, che, ai sensi dell'art. 28, esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m-bis del d.lgs. n. 14 del 2019.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9730 del 12/04/2023 (Rv. 667491 - 01)

Corte

Cassazione

9730

2023